

TI_GERICHTE 90.2016.11 vom 30. Mai 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2016.11

FR: TI_GERICHTE 90.2016.11 du 30 mai 2018

IT: TI_GERICHTE 90.2016.11 del 30 maggio 2018

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e i ricorsi sono tempestivi (art. 30 cpv. 1 legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 7.1.1.1). Certa è inoltre la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 30 cpv. 2 lett. a e c LST).

E. 1.2

Poiché la controversa variante è stata avviata in vigore della legge di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 (LALPT; BU 1990, 365), essa dovrà essere esaminata, nel merito, in applicazione di quest'ultima legge (art. 117 LST).

E. 1.3

I gravami possono inoltre essere giudicati sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 3.3.1.1). Sulla scorta di un apprezzamento anticipato, il Tribunale non ritiene difatti necessario procedere all'esperienza del sopralluogo richiesto, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento ai fini del giudizio (RtiD II-2004 n. 13 consid. 3a con rinvii; Rdat I-1995 n. 51 consid. 2; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c). La situazione di fatto che sta alla base della controversia risulta infatti in modo sufficientemente chiaro dalla documentazione versata agli atti dalle autorità intimare.

E. 1.4

I ricorsi, che hanno il medesimo fondamento di fatto, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAm).

E. 2.1

In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 29 cpv. 1 LST), che approva il piano - e decide i ricorsi - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia

manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999 n. 27 consid. 3).

E. 2.2

Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece circoscritto alla violazione del diritto (art. 30 cpv. 3 LST e relativo rinvio all'art. 69 LPAm; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6c, II-1999 n. 27 consid. 3, II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene quale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3, 109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/ Peter Hänni , Raumplanungsgesetz, Berna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato (Raffaele Balerna , La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in: RtiD I-2015, pag. 203 segg., 214).

E. 3

I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT; dal 1° gennaio 2012 art. 18 segg. LST) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT).

E. 3.1

Secondo l'art. 15 vLPT nel tenore in vigore sino al 30 aprile 2014, le zone edificabili comprendevano i terreni idonei all'edificazione che erano già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari e urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempiva queste esigenze andava attribuito alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione globale di tutti gli interessi pubblici e privati in causa, effettuata alla luce dei principi e degli scopi della pianificazione territoriale ancorati agli art. 1 e 3 LPT, dovesse essere incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 vLPT per l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non avevano pertanto un valore assoluto, ma una portata relativa. Al pari di quelli sanciti agli art. 1 e 3 LPT, questi criteri rappresentavano piuttosto degli obiettivi, degli strumenti di valutazione, che - ancorché soddisfatti - non conducevano necessariamente all'attribuzione del terreno interessato alla zona fabbricabile, ma dovevano ancora essere congruamente soppesati e confrontati con tutti gli altri (cfr. la giurisprudenza appena citata; inoltre: Waldmann/Hänni , op. cit., n. 1 e 8 ad art. 15; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki , Commentario LPT, n. 40-47 ad art. 15; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert , Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 314).

E. 3.2.1

Il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012. Il nuovo testo dell'art. 15 LPT stabilisce che le zone edificabili vanno definite in modo da soddisfare il fabbisogno prevedibile per 15 anni (cpv. 1); quelle sovradimensionate devono

essere ridotte (cpv. 2). L'ubicazione e le dimensioni delle zone edificabili - prosegue la norma (cpv. 3) - vanno coordinate al di là dei confini comunali, rispettando gli scopi e i principi della pianificazione del territorio; in particolare occorre conservare le superfici per l'avvicendamento delle colture e rispettare la natura e il paesaggio. Il cpv. 4 del medesimo disposto precisa che un terreno può essere assegnato a una zona edificabile se è idoneo all'edificazione (lett. a), sarà prevedibilmente necessario all'edificazione, urbanizzato ed edificato entro 15 anni, anche in caso di sfruttamento coerente delle riserve interne d'utilizzazione delle zone edificabili esistenti (lett. b), le superfici coltivate non sono frazionate (lett. c), la sua disponibilità è garantita sul piano giuridico (lett. d) e l'assegnazione consente di attuare quanto disposto nel piano direttore (lett. e).

E. 3.2.2

La citata revisione ha dunque inasprito i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile, al fine di arginare l'espansione disordinata degli insediamenti nel territorio e - grazie a uno sviluppo centripeto più accentuato degli insediamenti - di migliorare la protezione delle superfici coltivate; il legislatore ha inoltre posto l'accento sulla funzione dei piani direttori cantonali quali strumenti centrali di controllo e di coordinamento (Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 20 gennaio 2010, in: FF 2010, 931, cap. 1.3.1). In questo contesto, il nuovo art. 8 a cpv. 1 LPT prevede - tra l'altro - che i piani direttori debbano specificare le dimensioni complessive delle superfici insediative e la loro distribuzione nel cantone.

E. 3.3.1

L'art. 38 a LPT, che disciplina il diritto transitorio della modifica della LPT del 15 giugno 2012, impone ai cantoni di adattare i propri piani direttori ai requisiti di cui agli art. 8 e 8 a cpv. 1 LPT entro cinque anni dalla sua entrata in vigore (cpv. 1), ossia entro il 1° maggio 2019. Fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore da parte del Consiglio federale, soggiunge la norma (cpv. 2), i cantoni non possono aumentare la superficie complessiva delle zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato. Scaduto il citato termine quinquennale, la delimitazione di nuove zone non è ammessa finché il piano direttore adattato non consegua la necessaria approvazione da parte del Governo federale (cpv. 3).

E. 3.3.2

L'art. 38 a LPT è concretizzato dall'art. 52 a OPT (pure in vigore dal 1° maggio 2014), il cui cpv. 1 specifica che se al momento della sua entrata in vigore è pendente un ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT concernente l'approvazione di un azzonamento, l'art. 38 a cpv. 2 LPT non si applica all'azzonamento quando il ricorso non porta né a un riesame né a una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario. In questo contesto va respinta la critica di RI 1, secondo cui il Governo non avrebbe potuto applicare l'art. 38 a LPT senza evadere preliminarmente nel merito le impugnative di CO 3 e CO 4, rispettivamente di CO 5: tali ricorsi non riguardavano infatti una decisione dell'autorità cantonale secondo l'art. 26 LPT, bensì una variante adottata dal consiglio comunale. Il Tribunale federale ha comunque precisato che l'art. 38 a LPT risponde a un interesse pubblico preponderante e, pertanto, è immediatamente applicabile anche alle cause pendenti dinanzi alle autorità cantonali di ultima istanza, a prescindere di massima dalla formulazione poco chiara dell'art. 52 a cpv. 1 OPT (DTF 141 II 393 consid. 2 e 3).

E. 3.3.3

Secondo l'art. 52 a cpv. 2 OPT durante il periodo transitorio di cui all'art. 38 a cpv. 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se, dall'entrata in vigore della disposizione, nel cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione (lett. a), sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti (lett. b) oppure sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'art. 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi (lett. c).

E. 4

Al fine di dirimere la vertenza occorre preliminarmente stabilire a quale regime giuridico fossero sottoposti i fondi in contestazione al momento dell'emanazione della risoluzione qui impugnata. In proposito si osserva quanto segue.

E. 4.1.1

Per quanto attiene all'azzonamento residenziale dei tre fondi, previsto dal piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 18 maggio 1977 (cfr. supra, consid. A.), il Governo ha rettamente ricordato, a pag. 10 della decisione impugnata, come secondo l'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT, i Cantoni - rispettivamente i comuni secondo il diritto cantonale - fossero tenuti a elaborare piani d'utilizzazione conformi ai principi della pianificazione del territorio al più tardi entro il termine improrogabile di otto anni dall'entrata in vigore della LPT, ossia entro il 31 dicembre 1987. Per quanto concerne invece i piani d'utilizzazione già esistenti prima dell'entrata in vigore della LPT, la legge non ne ha previsto l'abrogazione, anche laddove essi non erano conformi ai suoi principi (cfr. art. 35 cpv. 3 LPT). Era però richiesto che entro il 31 dicembre 1987 fosse esaminata la loro conformità col diritto federale e, se del caso, fossero posti in consonanza con esso, laddove la riduzione di zone edificabili sovradimensionate assumeva primaria importanza. In ogni caso, in assenza di un siffatto esame, la decorrenza del termine di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT ha comportato che i piani di utilizzazione del vecchio regime, per effetto della forza derogatoria del diritto federale, hanno perso la loro validità dal 1° gennaio 1988 per quanto concerne la delimitazione della zona edificabile. A partire da questa data, la zona edificabile comprendeva il "comprensorio già largamente edificato" fino all'allestimento di un piano di utilizzazione conforme ai principi della LPT (cfr. art. 36 cpv. 3 LPT; DTF 118 Ib 38 consid. 4a-4d; Alexander Ruch, in: Heinz Aemisegger et al. (curatori), Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, ad art. 36 n. 30-31).

E. 4.1.2

In concreto bisogna dunque ritenere che il piano regolatore approvato nel 1977 ha perso la sua validità per quanto attiene alla delimitazione delle zone edificabili il 1° gennaio 1988, ciò che d'altronde il comune non contesta (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 11). Senonché esso ritiene che la variante relativa al mapp. 5644 - allestita sotto l'egida della LPT e approvata dal Governo con risoluzione 3 novembre 1987 -, che attribuiva questa proprietà alla zona AP/EP - magazzini per materiale linea (cfr. supra, consid. A.), avrebbe decretato, almeno per questo fondo, il suo carattere edificabile. Tale tesi non può essere condivisa. Anzitutto il trascorre del termine di cui all'art. 35 cpv. 1 lett. b LPT provocava la decadenza del piano regolatore non conforme alla LPT, inclusi i relativi adattamenti e modifiche (DTF 118 Ib 38

consid. 4a). Inoltre la non conformità al diritto federale può concernere anche un piano d'utilizzazione entrato in vigore dopo il 1° gennaio 1980 (cfr. Ruch, in: Heinz Aemisegger et al. (curatori), op. cit., ad art. 36 n. 31). È quanto si avvera nel caso concreto, ritenuto che questa Corte ha già avuto modo di stabilire al consid. 4.4. della sentenza 90.2001.82 del 7 novembre 2002 che il piano regolatore di Bellinzona, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 16 ottobre 2001, era il primo a dover essere ritenuto conforme alla LPT.

E. 4.2.1

. Per quanto attiene agli azzonamenti previsti dalla revisione generale appena citata, approvata con risoluzione 16 ottobre 2001, si rileva che, come esposto in narrativa, essa prevedeva l'assegnazione della parte ad ovest di via dei Gaggini del mapp. 5644 alla zona C residenziale semi-intensiva e di quella ad est, unitamente all'intero mapp. 49, alla zona EP n. 671 _____. Anche il mapp. 4758 veniva attribuito alla Zona C - residenziale semi-intensiva. In sede di approvazione il Consiglio di Stato ha tuttavia negato la sanzione a gran parte delle zone edificabili ubicate lungo gli assi stradali principali, rette dall'art. 39 cpv. 1 NAPR, per motivi attinenti all'applicazione dell'OIF. Secondo l'allegato 31 rientravano in questi comparti anche il mapp. 49, circa 3/4 della superficie del mapp. 5644 e la fascia profonda circa 45 m da via Tatti del mapp. 4758 (cfr. supra, consid. B.a.). In base a queste premesse risulta manifesto che l'azzonamento di 3/4 del mapp. 5644 non è stato approvato, vuoi perché inserito in zona C, esposta ad inquinamento fonico, vuoi perché, per la parte inserita in zona EP, il Governo - in evasione del ricorso presentato dall'allora proprietaria - ha richiesto l'elaborazione di una variante. Esso è quindi stato giustamente compreso nei comparti non approvati di cui allegato 31. Medesimo discorso vale per la fascia profonda circa 45 m a contatto con via Tatti del mapp. 4758, inserita in zona C e riportata correttamente nell'allegato 31.

E. 4.2.2

Più delicata risulta l'analisi del regime pianificatorio relativo al mapp. 49. Infatti, secondo il piano delle attrezzature pubbliche e relativo allegato delle NAPR, adottato dal consiglio comunale il 6 luglio 1999, esso risultava vincolato come EP n. 671 _____ (via Tatti) con un indice di edificabilità (i.e.) pari a 4, un'area verde del 30% e un'altezza di 16.50 m. Nella risoluzione 16 ottobre 2001, a pag. 34, il Governo ha in particolare statuito quanto segue: ° non approva il cpv. 1 dell'art. 39 che crea una sovrapposizione di destinazioni d'uso all'interno della stessa zona con conseguente duplice GdS; ° non approva di conseguenza le aree delle zone A, B e C dove l'art. 39 cpv. 1 NAPR esplicava i suoi effetti (vedi allegati 29, 30, 31 e 32). Non ha per contro avanzato riserve, nell'esame del piano degli edifici e delle attrezzature d'interesse pubblico, in merito alla zona EP n. 671 (cfr. capitolo 4.3, pag. 35-38). Anzi, nell'ambito dell'evasione del ricorso interposto dall'allora proprietaria del mapp. 5644, il Governo non è entrato in merito alla proposta municipale di modificare anche la destinazione del mapp. 49, in quanto "(...) l'attribuzione in Zona B definirebbe un cuneo di tessuto urbano ad alta densità verso via Tatti a nostro parere non ancora giustificabile" (cfr. pag. 73). Bisogna dunque ritenere che la sua inclusione nell'allegato 31 sia frutto di una svista. Di conseguenza con la risoluzione 16 ottobre 2001 l'unico azzonamento approvato, rispettivamente l'unica valida attribuzione alla zona edificabile era quella relativa al mapp. 49. Dopo di che, la pianificazione successiva, sospesa a più riprese così come descritto sopra ai consid. B.b. e B.c., non ha mutato questa situazione. Non può portare a diversa conclusione la sentenza dell'alta Corte federale citata dai ricorrenti (STF 1C_885/2013 del 27 maggio 2014, in particolare consid. 3.4.e 3.5),

poiché, nel caso concreto, l'autorità di approvazione ha preso determinate disposizioni riguardo alle superfici per le quali la nuova pianificazione non è stata approvata, ordinando l'allestimento di varianti, poi sospese su richiesta del comune.

E. 4.3

Ferme queste premesse, bisogna ritenere che fino all'attribuzione dei mapp. 49 e 5644 alla zona amministrativa Tatti (AT), rispettivamente alla zona residenziale Tatti (RT), e fino all'inserimento della fascia del mapp. 4758 a contatto con via Tatti in zona residenziale semi-intensiva C, operate con la variante all'esame, solo il mapp. 49 possedeva la qualità di superficie costruibile, mentre le porzioni dei mapp. 5644 e 4758 in parola, per complessivi mq 13'000 circa, attribuite dal piano regolatore approvato nel 1977 alla zona residenziale, l'hanno definitivamente persa il 1° gennaio 1988. Da notare che anche qualora si volesse ritenere che, così come sostenuto dai ricorrenti, esse appartenessero al "comprensorio già largamente edificato" ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT - ciò di cui non si può che dubitare (cfr. anche viste su: < www.google.ch/maps > , cfr. al riguardo STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii) alla luce della restrittiva giurisprudenza in materia (cfr. R DAT I-2001 n. 49 consid. 3b, Waldmann/Hänni , op. cit., n. 23 ad art. 15; Flückiger/Grodecki , op. cit., n. 85-93 ad art. 15; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert , op. cit.; n. 319; Ruch , in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], op. cit., ad art. 36 n. 33) - non va dimenticato che la delimitazione delle zone sussidiarie di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT terminava con l'entrata in vigore del piano d'utilizzazione conforme ai principi della LPT (cfr. Ruch , in: Heinz Aemisegger et al. [curatori], op. cit., ad art. 36 n. 34), ciò che in concreto risale al 16 ottobre 2001 con la risoluzione governativa che, approvando la revisione generale, ha tuttavia negato la sanzione all'azzonamento (edificabile) previsto per i due fondi. Non può mutare questa conclusione il fatto che la variante in parola sia inclusa nel PAB, ripreso dalla scheda R/M4 del piano direttore cantonale, entrata in vigore il 14 giugno 2014 (cfr. allegato II. "Scenario auspicato dell'organizzazione territoriale"). Infatti, come esposto sopra al consid. 3.3.3., l'art. 52 a cpv. 2 lett. a OPT non vieta ai comuni di prevedere ampliamenti della zona edificabile, ammettendoli però alla condizione che venga dezonata una superficie della medesima estensione.

E. 4.4

In concreto la variante all'esame era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2014, della modifica della LPT. Alla luce di quanto spiegato al consid. 3.3., trova dunque applicazione l'art. 38 a LPT e, pertanto, ogni nuovo azzonamento può essere approvato unicamente se è compensato con un dezonamento di una superficie equivalente nel Cantone. Aspetto che gli atti della variante, elaborati prima dell'entrata in vigore della citata modifica, manifestamente non affrontano. A ogni modo, appare d'acchito escluso che qui possa trovare applicazione una delle ipotesi di cui all'art. 52 a cpv. 2 lett. b e lett. c OPT, siccome trattano di fattispecie che manifestamente esulano dalla materia del contendere. Come rettamente ritenuto dal Consiglio di Stato, l'ampliamento della zona edificabile - seppur riconducibile, per i motivi esposti sopra, ai soli mapp. 5644 e 4758 per una superficie complessiva di circa 13'000 mq - non può beneficiare nemmeno dell'ipotesi di cui alla lett. a, siccome non risulta, e nemmeno viene sostenuto, che esso verrebbe compensato. Per tutti questi motivi, nel suo esito, la decisione impugnata merita quindi conferma.

E. 5

I ricorrenti lamentano infine una violazione del principio dell'affidamento, poiché, a loro detta, sarebbero sussistite tutte le premesse per poter contare sull'approvazione della pianificazione all'esame da parte del Consiglio di Stato, e segnatamente: le ripetute richieste di variante da parte di quest'ultimo, contenute nelle risoluzioni 16 ottobre 2001 e 19 settembre 2007, il preavviso dipartimentale 22 luglio 2010, che avrebbe ritenuto condivisibile la proposta pianificatoria comunale prevista a nord di via Tatti, la sottoscrizione dell'intesa ottobre 2011 fra il municipio e il cantone, mediante la quale si convenivano i punti principali della pianificazione del comparto a nord di via Tatti unitamente alle misure accompagnatorie del progetto stradale, ed infine la lettera dipartimentale 15 febbraio 2012, che aveva fornito, tra l'altro, precise indicazioni tecniche per l'allestimento del messaggio municipale relativo alla variante qui in esame. In proposito si osserva quanto segue.

E. 5.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 9 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evitando di contraddirli o di deludere la fiducia da essa ragionevolmente suscitata (DTF 131 II 627 consid. 6.1, 125 I 209 consid. 2c, 122 II 113 consid. 3b/cc, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il diritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua decisione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esiste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona determinata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'amministrato ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente riconoscibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su queste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiudizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (cfr. a questo proposito DTF 131 loc. cit. , 129 II 361 consid. 7.1).

E. 5.2

In concreto, come esposto sopra al consid. 3.2.1, il 1° maggio 2014 è entrata in vigore la revisione parziale della LPT del 15 giugno 2012 con le relative disposizioni di diritto transitorio. La revisione ha inasprito notevolmente i requisiti necessari per includere nuovi terreni in zona edificabile (cfr. supra , consid. 3.2.2). La variante all'esame, trasmessa al Consiglio di Stato il 25 aprile 14 e completata con l'inoltro in data 25 luglio 2014 dei ricorsi di CO 3 e CO 4, rispettivamente di CO 5, e delle relative osservazioni del comune, era pendente per approvazione al momento dell'entrata in vigore della revisione. Ora, anche qualora si volesse ritenere che il comportamento delle varie autorità cantonali avessero suscitato precise aspettative rispetto alla pianificazione del comparto, in concreto fa manifestamente difetto l'ultima delle premesse richieste dalla giurisprudenza sopra ricordata. In considerazione del mutato quadro giuridico, il Consiglio di Stato non poteva quindi che applicare la nuova normativa. 6. Da ultimo, non è data di vedere disparità di trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost., critica che i ricorrenti invocano per rapporto al destino pianificatorio dei fondi limitrofi. Infatti in ambito pianificatorio la parità di trattamento si confonde con il divieto d'arbitrio (RDAT I-2001 n. 49 consid. 5a), ciò che

non si avvera nel caso concreto poiché la decisione impugnata, per tutti i motivi sin qui esposti, posa su motivazioni pertinenti. Priva di fondamento, la censura va dunque disattesa.

7. Per i motivi che precedono i ricorsi devono essere respinti. La tassa di giustizia segue la soccombenza, ritenuto che il comune di Bellinzona ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti . 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- già anticipata da RI 1 resta a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.